

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2109

del 26-11-2021

O G G E T T O

Conferimento incarico di natura autonoma a professionista sanitario per affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2376

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l'art. 2 bis, commi 1 e 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto quanto segue:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si

applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tenuto conto che il D.L. 30/7/2020 n. 83, modificato prima dalla legge di conversione 25/9/2020 n. 124 e successivamente dall'art. 1, comma 3 del D.L. 7/10/2020 n. 125, ha stabilito la proroga al 31/12/2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 allo stesso D.L. n. 83/2020, tra cui figurano anche quelli di cui all'art. 2 bis, commi 1 e 5 del D.L. n. 18/2020.

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 444788 del 20 ottobre 2020 con cui, in relazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha autorizzato le Aziende U.U.L.L.S.S.SS. del Veneto a stipulare sino al 31 dicembre 2020 ed eventualmente a prorogare sino alla stessa data, i contratti di lavoro autonomo per le finalità sopra indicate.

Considerato che la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (legge 30/12/2020 n. 178) al comma 423 dell'art. 1 prevede quanto segue: *“Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del S.S.N., verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli artt. 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31/12/2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1allegata alla presente legge”.*

Vista la nota del 15/01/2021 prot. n. 17468 con la quale la Regione Veneto ha confermato che *“Le disposizioni previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5 e 2-ter, commi 1 e 5 e 4-bis del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, sono state prorogate per l'anno 2021 dall'art. 1, commi 423 e 425 della legge di bilancio 2021. Potranno essere pertanto conferiti incarichi ai sensi dei commi sopra citati e disposta la proroga degli incarichi eventualmente in scadenza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge prorogate”.*

Richiamata altresì la D.G.R. n. 258 del 9 marzo 2021 con la quale la Regione Veneto, ha indicato quanto segue: *“L'art. 1, comma 423 della L. 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, consente agli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2 bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n. 27, anche mediante proroga fino al 31 dicembre 2021.*

Pertanto le aziende, ai sensi del D.L. 18/2020 potranno:

- conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi, rinnovabili, agli operatori di tutte le professioni sanitarie, agli OSS ed agli specializzandi all'ultimo e penultimo anno di corso, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 547 della L. 30/12/2018 n. 145 (art. 2-bis, comma 1 lett. a);*
- procedere alle assunzioni dei medici specializzandi secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 548-bis della L. 145/2018 (art. 2-bis, comma 1 lett. b);*

- conferire e prorogare incarichi di lavoro autonomo per la durata di sei mesi allo stesso personale individuato al comma 1, lett. a) collocato in quiescenza (art. 2 bis comma 5);
- conferire e prorogare “incarichi individuali a tempo determinato” (in sostanza assunzioni a tempo determinato) a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato all’art. 2 bis comma 1 (art. 2 ter commi 1 e 2);
- conferire e prorogare gli incarichi di cui all’art. 2-ter, comma 1 per sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso (articolo 2-ter, comma 5).

Fatto presente che con comunicazione pervenuta via mail, conservata agli atti, il Direttore Medico di Ospedale di Vicenza, ha evidenziato la necessità di acquisire un Medico professionista specializzato, al fine di rispondere alle urgenti necessità relative all’emergenza sanitaria da Covid 19 presso i Servizi di Medicina e Chirurgia d’Urgenza aziendali, nonché presso il servizio di Urologia.

Precisato che, sulla base delle disponibilità pervenute alla scrivente Azienda nonché della positiva valutazione del C.V., il Direttore Medico di Ospedale di Vicenza ha chiesto di avvalersi della collaborazione della dr.ssa Lisa Barbieri, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Urologia.

Ricordato altresì che nell’ambito degli avvisi di procedura selettiva predisposti dalla scrivente Azienda per il conferimento di incarichi libero professionali a professionisti laureati in Medicina e Chirurgia e specializzati, da destinare ai servizi di emergenza, per lo svolgimento di turni a chiamata di 12 ore (diurni/notturni/feriali/festivi), sono stati individuati i compensi per medici specializzati, pari ad € 650,00/per turni a chiamata di 12 ore (diurni/notturni/feriali/festivi).

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di disporre il conferimento alla dr.ssa Lisa Barbieri di un incarico di natura autonoma, per l’erogazione di attività sanitarie a chiamata, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto individuale e sino al 31 dicembre 2021, termine eventualmente prorogabile in caso di proroga dello stato di emergenza, alle condizioni economiche sopra indicate.

Precisato che il costo derivante dal presente incarico verrà considerato tra le spese sostenute da questa Azienda per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, un incarico di natura autonoma alla dr.ssa Lisa Barbieri, professionista in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Urologia, per l’erogazione di attività sanitarie nell’ambito dell’emergenza da Covid-19;

2. di precisare che l'incarico di cui al comma 1. avrà decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di natura autonoma, sino al 31 dicembre 2021;
3. di precisare altresì che il conferimento dell'incarico di cui al comma 1. è subordinato:
 - alla visita medica preassuntiva;
 - alla verifica da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza agli obblighi vaccinali di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, requisito essenziale per l'esercizio delle professioni e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative;
 - alla conseguente sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con indicazione nello stesso della data di inizio del contratto di collaborazione di natura autonoma;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente incarico verrà considerato tra le spese sostenute per l'anno 2021 da questa Azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI